

**LEGGE 4 agosto 2022, n. 127 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022)**

Di seguito si riportano le direttive e i regolamenti europei che *possono* richiedere misure di attuazione da parte della Provincia o l'adeguamento dell'ordinamento provinciale.

Articolo / Allegato	Rubrica/Atto normativo	Principali ambiti d'intervento	Osservazioni
Art. 1	<i>Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea</i>	Prevede la delega al Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della legge e all' annesso allegato A.	
Art. 2	<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>	Conferisce al Governo una delega per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.	
Nell'esercizio della delega per l'attuazione delle seguenti direttive il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 della legge e oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:			
Art. 4 Allegato A/n. 3	<u>Direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori</u>	Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della Direttiva e in particolare: - apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento della direttiva alle disposizioni del Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005); - coordinare le disposizioni sull'indicazione di prezzi da introdurre nel Codice del consumo con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni sulle vendite straordinarie di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 114/1998 (vendite straordinarie, vendite di liquidazione, vendite di fine stagione, vendite promozionali, vendite sottocosto). Viene previsto che le regioni, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei	Data di recepimento: 28/11/2021 (adozione) 28/05/2022 (applicazione)



		consumatori e delle imprese del commercio, disciplinino le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione, revisionino ed adeguino l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal Codice del consumo; - revisionare ed adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal Codice del consumo; - stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della Direttiva siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM); - stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo.	
Art. 21 Allegato A/n. 8	<u>Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)</u>	Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva e in particolare: - adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali con quelli istituiti a livello UE, per garantire lo scambio di informazioni tra autorità nazionali e Stati membri. Il Governo dovrà prevedere l'istituzione di un'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea); - regolamentare i procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'uso di reagenti chimici, di mezzi di filtrazione e trattamento (ReMM) a contatto con l'acqua potabile, nonché per l'impiego di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura; - inserire norme finalizzate alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari; - attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSIA); - inserire una disciplina relativa all'accesso all'acqua che preveda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni e stabilimenti balneari;	Data di recepimento: 12/01/2023 (Art. 25.1 -12/01/2026)



		- rivedere il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184.	
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi con i quali provvede ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti regolamenti seguendo, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:			
Art. 10	<u>Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio</u> <u>Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari</u>	Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale ai due regolamenti e in particolare: - adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione, nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi; - adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico; - definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848; - dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali compresi quelli indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2018/848; - adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.	
Art. 16	<u>Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva</u>	Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2019/4 e in particolare: - l'individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal citato regolamento (UE) 2019/4 e la definizione delle rispettive competenze; - l'adeguamento e la semplificazione delle norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;	



	<u>90/167/CEE del Consiglio</u>	- la revisione delle norme sanzionatorie;	
Art. 17	<u>Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE</u>	Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2019/6 e in particolare: - individuare il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti secondo le rispettive competenze e prevedere specifiche forme di coordinamento; - stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso, nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle Regioni e alle Province autonome; - rimodulare il sistema delle tariffe, sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento da recepire; - consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici soggetti a prescrizione veterinaria, che sia rivolta ad allevatori professionisti; - adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti con il regolamento e gestiti dalla Agenzia europea per i medicinali (EMA); - ridefinire il sistema sanzionatorio; - prevedere che il medico veterinario, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali i medicinali veterinari prelevati dalla propria scorta; - prevedere che il medico veterinario debba registrare in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zootecnica.	
Art. 18	<u>Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli</u>	Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 2009/1099 e in particolare: - prevedere specifiche misure finalizzate ad introdurre, entro il 31	



	<u>animali durante l'abbattimento</u>	dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie <i>Gallus gallus domesticus</i> provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova; - garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese; - favorire l'introduzione, lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta "in-ovo sexing"); - promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie, anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali; - adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole.	
Art.19	<u>Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003</u>	Contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE 2009/1099 e in particolare: - indicare il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009; - definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali; - definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali; - adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti	



		nazionali sulla base delle conoscenze tecnicospicifiche; - ridurre e semplificare gli oneri informativi e procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali; - predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle Regioni; - definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio; - ridefinire il sistema sanzionatorio anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato; - destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione.	
Art. 20	<u>Regolamento (CE) n. 1071/2009</u> <u>Regolamento (CE) n. 1072/2009</u> <u>Regolamento (CE) n. 1073/2009</u> <u>Regolamento (UE) 2020/1054</u> <u>Regolamento (UE) 2016/403</u> <u>Regolamento (UE) n. 165/2014</u> <u>Regolamento (UE) n. 2020/1055</u>	Prevede che l'adozione dei provvedimenti attuativi della delega avvenga una volta acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e contiene i principi e criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale ai diversi regolamenti e in particolare: - semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; - ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada, nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi; - potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri sulle sanzioni irrogate.	
Allegato A	Atti normativi che devono essere recepiti secondo le prescrizioni dell'articolo 1 della presente legge		Osservazioni



Allegato A/n. 5	<u>Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012</u>	Termine di recepimento della direttiva: 2 febbraio 2022
Allegato A/n. 11	<u>Direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)</u>	Termine di recepimento della direttiva: 10 agosto 2023
Entrata in vigore della legge		10 settembre 2022